

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

**Circolare N. 9 MISA ( 97 )**

**Prot. n. P1307/4139 sott. 6**

**Roma, 18 giugno 1997**

**OGGETTO: Utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo - Chiarimenti sull'articolo 12 del D.M. 18.3.96.**

Sono pervenuti a questa Direzione Generale da parte di Prefetture ed associazioni di categoria quesiti sull'applicabilità dell'articolo 12 del Decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), nel caso l'area dell'impianto destinata all'attività sportiva venga utilizzata per contenere spettatori di una manifestazione occasionale a carattere non sportivo.

In particolare, è stato segnalato che il predetto articolo 12 non fornisce chiare indicazioni sulla distribuzione del pubblico nella predetta area normalmente utilizzata per l'attività sportiva.

Poiché la problematica sollevata ricade più specificatamente nell'ambito della normativa di sicurezza dei luoghi di spettacolo ed intrattenimento di cui al D.M. 19 agosto 1996, acquisito al riguardo il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che la distribuzione del pubblico nell'area destinata ad attività sportiva, in occasione di una manifestazione non sportiva, deve essere prevista come segue:

a) qualora il pubblico sia disposto in piedi, la densità di affollamento non deve superare i valori previsti dal D.M. 19 agosto 1996 al punto 4.1 - lettera b) dell'allegato;

b) qualora sia previsto l'utilizzo temporaneo di sedie, le stesse dovranno essere organizzate in gruppi comprendenti non più di dieci file, e ciascuna fila con non più di dieci sedie collegate rigidamente tra loro, così come previsto al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Tenuto conto delle limitazioni sopra riportate, la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva, non deve superare in ogni caso il valore calcolato sulla base della larghezza delle vie di esodo e delle capacità di deflusso previste dal D.M. 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso, 250 per impianti all'aperto).